



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI
CONTROLLI INTERNI

(art. 147 del TUELL 267/2000, modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

(APPROVATO CON DELIBERA C.C. NR. 003 DEL 08/01/2013)

INDICE

Art. 1	<i>Finalità e ambito di applicazione.....</i>	pag. 2
Art. 2	<i>Sistema dei Controlli Interni.....</i>	pag. 2
Art. 3	<i>Il controllo di regolarità amministrativa contabile.....</i>	pag. 3
Art. 4	<i>Le modalità del controllo di regolarità amministrativa contabile... </i>	pag. 4
Art. 5	<i>Il Controllo di Gestione.....</i>	pag. 5
Art. 6	<i>Il controllo degli equilibri finanziari.....</i>	pag. 7
Art. 7	<i>Fasi del controllo.....</i>	pag. 7
Art. 8	<i>Esito negativo.....</i>	pag. 8
Art. 9	<i>Il controllo strategico.....</i>	pag. 8
Art. 10	<i>Il controllo di qualità dei servizi erogati.....</i>	pag. 9
Art. 11	<i>Controllo sulle Società Partecipate.....</i>	pag. 10
Art. 12	<i>Ufficio Partecipazioni Societarie.....</i>	pag. 11
Art. 13	<i>Tipologie di controllo e strumenti di monitoraggio.....</i>	pag. 12
Art. 14	<i>Nucleo di Valutazione.....</i>	pag. 12
Art. 15	<i>Comunicazioni alla Corte dei Conti.....</i>	pag. 14
Art. 16	<i>Norma di rinvio.....</i>	pag. 14

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1) Il presente regolamento è emanato ai fini dell'istituzione di un sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente, in attuazione di quanto disposto dall'art. 147 del TUELL 267/2000, modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Art. 2 – Sistema dei Controlli Interni

1) Il Comune di Oristano istituisce il sistema dei controlli interni così articolato:

- a) CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) CONTROLLO DI GESTIONE: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- c) CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
- d) CONTROLLO STRATEGICO: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo il controllo della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni all'ente;
- e) CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'ente, attraverso l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali, anche con riferimento all'articolo 170, comma 6, del TUELL 267/2000, il controllo dello stato di attuazione dei medesimi e la redazione del bilancio consolidato;
- f) CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI.

2) Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario dell'Ente, i Dirigenti e le unità di controllo istituite.

Art. 3 – Il controllo di regolarità amministrativa contabile

- 1) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di competenza del Consiglio e della Giunta che non siano di mero indirizzo politico è assicurato mediante l'apposizione dei pareri di cui all'art. 49 del TUELL 267/2000.
- 2) Per ogni atto di competenza dei Dirigenti il controllo di regolarità amministrativa è effettuato con la sottoscrizione dell'atto, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- 3) Sulle Determinazioni dirigenziali il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il visto attestante la copertura finanziaria.
- 4) L'attestazione di cui al precedente comma è rilasciata dal responsabile del servizio finanziario di norma entro 3 giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta dell'atto corredata dal parere di regolarità tecnica, compatibilmente con la complessità dell'atto. Pertanto se necessario, si procederà all'eventuale modifica del regolamento di contabilità.
- 5) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto e apposto il parere di regolarità tecnica del Dirigente competente attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, deve essere apposto il parere di regolarità contabile da parte del Dirigente del servizio finanziario, se questi rileva non esservi riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio, ne dà atto e non rilascia il parere.
- 6) I Dirigenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- 7) Se la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

- 8) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, sotto la direzione del Segretario Generale. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con le modalità indicate nell'articolo 4).
- 9) Nei casi di assenza, impedimento o di dovere di astensione per conflitto d'interessi, il rilascio dei pareri e delle attestazioni è effettuato dai soggetti individuati nel regolamento sugli uffici e servizi ovvero negli altri atti di organizzazione di competenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 4 – Le modalità del controllo di regolarità amministrativa contabile

- 1) Ai controlli di regolarità amministrativa contabile provvede l'ufficio dei controlli interni, integrato dal Dirigente del servizio finanziario, sotto la direzione del Segretario Generale. Il componente interessato all'atto in esame deve astenersi dalla partecipazione.
- 2) Il controllo deve avvenire con cadenza trimestrale ed è riferito agli atti emessi nel trimestre precedente. Gli atti sottoposti a controllo successivo sono così individuati:
 - a) *Determinazioni Dirigenziali*: verranno verificati il 10% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale. Ogni campione dovrà contenere almeno un minimo di 10 atti per ogni Dirigente.
 - b) *Contratti, stipulati mediante scrittura privata, ogni altro atto amministrativo*: verranno verificati il 10% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale.Dell'individuazione degli atti è compilato un verbale a cura di un dipendente dell'ufficio controlli interni appositamente nominato dal Segretario Generale, prima del controllo di merito.
- 3) Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
 - b) verificare la correttezza e la regolarità delle procedure;
 - c) analizzare la correttezza formale nella redazione dell'atto;

- d) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente ove vengano ravvisate patologie;
 - e) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
 - f) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
 - g) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
 - h) costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
 - i) collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.
- 4) Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con standards predefiniti con l'indicazione sintetica delle irregolarità o conformità rilevate. Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
- ✓ regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
 - ✓ affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
 - ✓ rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
 - ✓ rispetto della normativa in generale;
 - ✓ conformità alle norme regolamentari;
 - ✓ conformità al programma di mandato, *P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE* , atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo;
 - ✓ conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza.

Le schede sono trasmesse, a cura del Segretario, ai Dirigenti unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione, come documenti utili per la valutazione dei risultati dei dipendenti.

Art. 5 – Il Controllo di Gestione

- 1) Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di programmazione, monitoraggio e verifica avente come oggetto l'andamento della gestione, i relativi costi ed i risultati prodotti dall'azione amministrativa.
- 2) L'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Dirigente di Settore con il supporto del servizio Controllo di gestione, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del P.E.G./Piano delle Performance.
- 3) Ogni Dirigente di Settore individua un referente a cui compete la rilevazione e monitoraggio dei dati contabili ed extra contabili di Settore rilevanti ai fini del controllo di gestione. Il nominativo del referente viene comunicato al Segretario Generale e al Responsabile del servizio del controllo di gestione.
- 4) Il supporto del servizio Controllo di Gestione per l'esercizio del controllo si esplica attraverso il coordinamento dei referenti di cui al comma 3 e attraverso l'implementazione e gestione di un sistema informatico in grado di governare i flussi informativi rilevanti provenienti dai vari settori.
- 5) Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) predisposizione ed analisi del piano esecutivo di gestione (comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi) ad integrazione del piano della performance, dove vengono individuate le unità organizzative per le quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e/o centri di costo/processi;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano esecutivo di gestione al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa;
 - d) elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri di costo/processi;

- e) elaborazione di relazioni quadrimestrali (reports) riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo/processi.
- 6) I reports sono inviati secondo la periodicità di cui al comma 5 lett. e) al Segretario, ai Dirigenti, ai componenti del Nucleo di Valutazione ed al Sindaco.
- 7) Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento di Contabilità vigente.

Art. 6 – Il controllo degli equilibri finanziari

- 1) Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, con particolare riferimento al principio secondo il quale ogni atto che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
- 2) Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e) equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g) equilibri relativi al patto di stabilità interno.
- 3) Il controllo sugli equilibri finanziari determina inoltre la valutazione degli effetti prodotti per il bilancio dell'ente dall'andamento economico finanziario degli organismi partecipati.

Art. 7 – Fasi del controllo

- 1) Partecipano all'attività di controllo i Dirigenti, ognuno in relazione alle proprie competenze, la Giunta Comunale, l'Organo di revisione e il Segretario Generale.
- 2) Il Responsabile del servizio finanziario, con cadenza di norma trimestrale, formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.
- 3) Il Responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'Organo di revisione.
- 4) Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'Organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai Dirigenti ed alla Giunta Comunale.

Art. 8 – *Esito negativo*

- 1) Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il Responsabile del servizio finanziario procede alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.
- 2) Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento di Contabilità.

Art. 9 – *Il controllo strategico*

- 1) Il controllo strategico ha lo scopo di valutare - attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi dell'Ente – secondo il Ciclo di Gestione delle Performance ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. 150/09 - l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici, in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi. Tale forma di controllo sarà resa operativa a decorrere dall'anno 2015.
- 2) La definizione dei programmi strategici è effettuata annualmente dalla Giunta, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale, dei loro periodici adeguamenti, oltre che della relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio unitamente al bilancio. La Giunta identifica i principali risultati da realizzare eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La Giunta definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione

dell'attuazione degli obiettivi strategici che saranno validati dal Nucleo di Valutazione. I Dirigenti forniscono alla Giunta elementi per l'elaborazione dei programmi strategici da attuare.

3) Si considerano momenti privilegiati di controllo strategico:

- l'approvazione del rendiconto della gestione;
- la verifica annuale dell'attuazione delle linee programmatiche, presentate al Consiglio dal Sindaco, prevista dal 3° comma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000; tale verifica si effettua in occasione della verifica degli equilibri di bilancio.

4) Il Segretario Generale, avvalendosi del supporto dei Dirigenti, predispone reports semestrali sui risultati del controllo, da inviare al Nucleo di Valutazione, ai sensi del D.Lgs. 150/09, al Consiglio comunale e alla Giunta comunale. I reports contengono indicazioni sintetiche sullo stato di attuazione dei progetti e sull'utilizzo delle risorse.

5) A seguito dell'esame dei reports semestrali sul controllo strategico, nelle delibere Consiliari di ricognizione dei Programmi, possono essere formulate indicazioni per una più puntuale rispondenza tra indirizzo politico ed azione amministrativa.

Art. 10 – Il controllo di qualità dei servizi erogati

- 1) Il controllo di qualità dei servizi erogati dall'Ente può avvenire sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni.
- 2) Il controllo di qualità dei servizi erogati dall'Ente è realizzato sulla base del piano esecutivo di gestione, attraverso la misurazione degli indicatori della qualità dei servizi presenti nel piano dettagliato degli obiettivi e nel piano della performance.
- 3) Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 286/99, gli indicatori della qualità dei servizi sono individuati sia come standard quantitativi di qualità del servizio specifico, sia attraverso l'applicazione degli strumenti finalizzati alla misurazione della soddisfazione (qualità percepita) degli utenti interni ed esterni.
- 4) Il controllo di qualità dei servizi è attivato anche in attuazione del D.Lgs. 150/09, con particolare riferimento all'art. 5 c. 2 lettera c).

- 5) Il controllo di qualità dei servizi erogati entrerà pienamente in funzione a decorrere dal 2014.
- 6) Gli strumenti utilizzati dall'Ente per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni, nonché il valore quantitativo atteso dall'applicazione di ciascuno strumento, sono individuati annualmente dal piano esecutivo di gestione e sono scelti fra i seguenti:
 - a) il questionario ad hoc cartaceo o informatizzato, per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza interna;
 - b) il questionario ad hoc cartaceo o informatizzato, per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza esterna, in caso di servizi rivolti a stakeholder (portatori di interesse, utenti) specifici, individuabili e circoscritti nel numero complessivo;
 - c) l'intervista telefonica, in caso di servizi rivolti ad una popolazione di stakeholder (portatori di interesse, utenti) generica e numerosa (ES. cittadini, utenti di servizi a domanda individuale, ecc.), della quale si individua un campione statisticamente significativo dal punto di vista della composizione e della numerosità;
 - d) i focus group (tecnica qualitativa di rilevazione dei dati basata sulle informazioni che emergono da una discussione di gruppo con la guida di un moderatore), in caso di servizi che riguardano gruppi esigui di stakeholder (portatori di interesse, utenti).
- 7) I dirigenti e i responsabili di servizio avviano il processo di rilevazione di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna attraverso la somministrazione dei suddetti strumenti entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 8) I dirigenti e i responsabili di servizio predispongono il rapporto annuale di controllo della qualità dei servizi erogati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e lo inviano al Segretario Generale per le valutazioni di competenza.
- 9) Il nucleo di valutazione si avvale delle risultanze del controllo di qualità dei servizi erogati al fine della valutazione dei dirigenti.

Art. 11 – Controllo sulle Società Partecipate

- 1) L'ente locale definisce un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dall'ufficio partecipazioni societarie, che ne è responsabile.
- 2) Le tipologie di controllo applicate sono di tre tipi:
 - ✓ controllo analogo
 - ✓ giuridico-contabile
 - ✓ sulla qualità dei servizi erogati.

Art. 12 – Ufficio Partecipazioni Societarie

- 1) L'ufficio società partecipate costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari e, in particolar modo, tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali a società partecipate dall'ente e gli organi gestionali delle predette società.
- 2) L'ufficio cura i rapporti con le singole società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia di finanza pubblica, nonché presidia il contratto di servizio.
- 3) L'ufficio società partecipate assiste gli organi politici, in riferimento all'articolo 170, comma 6 del TUEL, nell'individuare gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- 4) L'ufficio trasmette rapporti informativi semestrali al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune sui risultati delle operazioni di controllo eseguite. I report analizzano gli eventuali scostamenti ed individuano le opportune azioni correttive, anche al fine del rispetto da parte delle società partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Art. 13 – Tipologie di controllo e strumenti di monitoraggio

1) Ai fini dell'esercizio del controllo, all'Ufficio Partecipate dovrà essere trasmessa semestralmente, da ciascuna società e nelle forme documentali preventivamente concordate, la seguente documentazione:

A) CONTROLLO GIURIDICO - CONTABILE

- ✓ Report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati
- ✓ Elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori
- ✓ Assunzioni e principali atti di gestione del personale
- ✓ Atti di alienazione del patrimonio.

B) CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

- ✓ Elenco dei reclami e disservizi e relativa gestione
- ✓ Rilevazioni di Customer Satisfaction, da effettuare con cadenza almeno biennale
- ✓ Analisi degli indicatori di qualità relativi ai servizi soggetti a disciplinari previsti da carte dei servizi, da effettuare con cadenza almeno annuale.

2) Il controllo sulla qualità dei servizi sarà resa operativa dall'anno 2015.

Art. 14 – Nucleo di Valutazione

1) Il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale formato da tre componenti.

2) Al fine di favorire un'equilibrata composizione, in grado di coniugare l'autonomia e l'indipendenza del Nucleo con un'adeguata conoscenza delle funzioni e dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione, esso è composto dal Segretario Generale, che ne assume la presidenza, e da due componenti esterni, nominati dal Sindaco con proprio provvedimento nel quale viene indicata anche la durata dell'incarico.

3) I componenti esterni del Nucleo devono essere in possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale, nonché di un titolo di studio post-universitario oppure di un'adeguata esperienza in ambiti afferenti ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale presso soggetti pubblici o privati, del management, della

pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e valutazione delle performance.

- 4) La composizione dovrà di norma garantire il rispetto dell'equilibrio di genere.
- 5) L'incarico cessa per dimissione dei componenti o per revoca da parte del Sindaco per gravi motivi.
- 6) Compete al Presidente la convocazione del Nucleo, la tenuta dei verbali e l'invio agli organi competenti dei documenti ed elaborati da esso prodotti.
- 7) Il Nucleo opera in piena autonomia presso la Segreteria Generale, risponde al Sindaco e tramite questi alla Giunta Comunale. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo può avvalersi della collaborazione di funzionari o dirigenti dell'Ente con competenze specifiche.
- 8) Al Nucleo di Valutazione sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - b) verificare e validare le rendicontazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi e delle attività compresi rispettivamente nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi;
 - c) proporre alla Giunta, organo competente per l'approvazione, le diverse metodologie per la valutazione delle prestazioni e dei risultati del Segretario Generale, dei Dirigenti e del Personale dipendente, in relazione agli obiettivi loro affidati, in conformità e per i fini stabiliti dal rispettivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché effettuare tutte le operazioni di controllo e verifica stabilite nelle leggi, nei regolamenti dell'Ente, nei contratti collettivi di lavoro e in ogni altro atto o provvedimento che il Sindaco e la Giunta ritengano opportuno emanare;
 - d) proporre alla Giunta comunale per l'approvazione definitiva gli esiti della graduazione delle funzioni dirigenziali ed i correlati valori economici delle posizioni dirigenziali;
 - e) proporre alla Giunta comunale la valutazione annuale della performance individuale dei dirigenti di settore;

- f) promuovere e verificare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- g) svolgere ogni altra funzione eventualmente affidata dalla Giunta Comunale, compatibile con le prerogative previste dalla legge.

Art. 15 – Comunicazione alla Corte dei Conti

- 1) Il Sindaco, con la collaborazione del Segretario Generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato.
- 2) Tale documento è predisposto in funzione delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei Conti. Il referto è altresì inviato al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 16 – Norma di rinvio

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari.